



n. 23038 \2016 r.g.  
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE

nella persona della dott.ssa Teresa Cerullo, sez. I<sup>a</sup>, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 23038 \2016 R.G.

OGGETTO

Risarcimento danni

Valore della controversia: € 2.619,66;

SENT. N. 10724 / 11  
R. G. 23038 / 16  
CRON. 3034 / 11  
REP. 1885 / 11

Tra

Il Sig. [REDACTED] Giuseppe, C.F.: [REDACTED]  
residente in [REDACTED], elett.te dom.to in Ercolano (NA) alla via  
Panoramica n.60, presso lo studio degli avv.ti Pierluigi Telese, C.F.: TLSPLG73B08F839T, e  
Tiziana Pane, C.F.: PNATZN71T50F839C, che lo rappresentano e difendono giusta procura  
conferita a margine dell'atto di citazione;

Attore

CONTRO

La [REDACTED] S.p.A, con sede legale in [REDACTED]  
[REDACTED]

Convenuta

- CONCLUSIONI: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELL'ADESIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 17 febbraio 2016, l'attore  
conveniva in giudizio la Società [REDACTED] S.p.A., in persona del responsabile *ex lege*,  
assumendo di aver stipulato con la società [REDACTED] S.p.A. un contratto di mutuo n.  
FA0001425, per l'importo complessivo di € 42.000,00, da restituire mediante mandato  
irrevocabile al datore di lavoro a trattenere nr. 120 quote da € 350,00 ciascuna della



n. 23038 \2016 r.g.  
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

retribuzione. Al momento della stipula del contratto summenzionato venivano trattenute, tra gli altri costi, commissioni in favore della società [REDACTED] S.p.A. per € 5.053,34 e premi assicurativi per complessivi € 1.324,16. Nelle more, la posizione contrattuale del sig. [REDACTED] veniva acquisita dalla società [REDACTED] S.p.A., e allo scadere della rata di rimborso n. 69, l'istante estingueva anticipatamente l'anzidetto rapporto contrattuale per contrarre altra operazione simile con differente intermediario finanziario. Nonostante la dedotta estinzione anticipata, il mutuatario non otteneva mai la restituzione di tutti i costi contrattuali non ancora maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitategli. Di conseguenza risultava inutile la costituzione in mora, inoltrata a mezzo pec, del 23 giugno 2015, nonché il successivo ricorso all'organismo di mediazione, OdM A.I.M.A.C., al fine di soddisfare il requisito di procedibilità della futura azione giudiziaria. Definito il procedimento di mediazione n. 108/2015 con verbale negativo, per la mancata costituzione della convenuta società, l'istante conveniva in giudizio la società [REDACTED] S.p.A., per sentire accertare la nullità / inefficacia dell'art. F delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 D. Lgs. 205/2006 e, per l'effetto, sentire condannare la convenuta società alla restituzione in favore del sig. [REDACTED] Giuseppe la complessiva somma di €2.619,66, oltre interessi- di cui €2.056,89 al netto della somma di € 90,78 già rimborsata per le commissioni non maturate ed €562,77 per quote assicurative non dovute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n. FA0001425 alla 69esima rata-, ovvero nella minore o maggiore somma che venisse ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di competenza, *ration valoris* del giudice adito; con vittoria delle spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione.

La convenuta società [REDACTED] spa si costituiva regolarmente in giudizio, resistendo alla domanda attorea della quale eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto della domanda in quanto inammissibile oltre che del tutto infondata in fatto e in diritto, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.

La causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in lite e previa discussione veniva introitata in decisione all'udienza del 2 dicembre 2016.

Preliminarmente va rilevata la regolarità delle procure conferite e la proponibilità della domanda.



n. 23038/2016 r.g.  
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

In ordine alla legittimazione attiva e passiva risulta provata in giudizio con idonea documentazione (contratto di finanziamento, polizza assicurativa, verbale negativo dell'organismo di mediazione, in atti).

La domanda attorea risultata fondata e va accolta nel merito per quanto di ragione.

La versione fornita dall'attore trova pieno riscontro dalla documentazione versata in atti.

L'attore ha stipulato un contratto di finanziamento n. FA0001425 in data 15 gennaio 2008 con la società [REDACTED] S.p.A., la cui posizione contrattuale poi acquisita dalla società [REDACTED] S.p.A., estinguibile mediante la cessione di quote dello stipendio; in corso di rapporto e, precisamente alla 69 rata, il Sig. [REDACTED] ha richiesto l'estinzione anticipata del finanziamento e la società convenuta non ha riconosciuto il rimborso di quanto contabilizzato a titolo di commissioni finanziarie e/o bancarie ed a titolo di premio assicurativo non goduto. Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta risulta evidente che gli oneri per le commissioni finanziarie e/o bancarie, contabilizzate al momento della sottoscrizione del contratto e ritenute quali oneri "recurring" da rimborsarsi al secondo criterio "pro rata temporis", sono stati indicati dalla società finanziaria nel contratto di mutuo- contratto per adesione, non concordato dalle parti contraenti, con clausole vessatorie inefficaci- senza rispettare i principi di trasparenza, più volte richiamati dalle circolari della Banca d'Italia ed invece, in applicazione dei detti principi, dovevano essere contabilizzati e restituiti applicando il criterio di rimborso "pro rata temporis".

Al rimborso delle dette commissioni va aggiunto quello del premio assicurativo pagato e contabilizzato ma non goduto a causa dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo; lo stretto nesso funzionale che lega il contratto di finanziamento alla copertura assicurativa-obbligatoria per legge nel caso di cessione di un quinto- comporta che la parte di premio che corrisponde al periodo non goduto di copertura del rischio sia inibita e debba essere restituita e, pertanto, la convenuta va condannata alla rifusione in favore del [REDACTED] della somma di €562,77 per quote assicurative non dovute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n. FA0001425 alla 69esima rata. Invero, non merita pregio la doglienza della controparte di carenza di legittimazione passiva ritenendo obbligata al detto rimborso la compagnia assicuratrice in quanto l'intermediario finanziario è il soggetto con il quale la parte attrice ha un rapporto contrattuale, non avendo azione diretta contro la compagnia assicuratrice con la quale non ha stipulato direttamente alcuno accordo.



n. 23038/2016 r.g.  
GdP: dott.ssa Teresa Cerullo

In ordine al *quantum*, correttamente la parte attrice ha richiesto la restituzione della complessiva somma di € 2.619,66, oltre interessi- di cui €2.056,89 al netto della somma di € 90,78 già rimborsata per le commissioni non maturate ed €562,77 per quote assicurative non dovute a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo n. FA0001425 alla 69esima rata- adottando il criterio proporzionale previsto dalla legge e sul punto la controparte non ha fornito prova contraria, ex art. 2697c.c.. Alla detta somma sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di estinzione anticipata, 30.11.2013, al saldo; non può essere riconosciuto l'ulteriore danno da svalutazione monetaria non avendone il creditore dimostrato la sussistenza ai sensi dell'art. 1224, 2^Coc.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del DM n.55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, 1^ Sezione Civile, Dr.ssa Teresa Cerullo, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Accoglie la domanda come proposta dalla parte attrice e per l'effetto **condanna la convenuta, società [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rapp. p.t., al rimborso di quanto indebitamente trattenuto per l'estinzione anticipata del contratto di mutuo n. FA0001425 stipulato in data 15 gennaio 2008, in favore del sig. [REDACTED] corrispondendogli la somma complessiva di euro 2.619,66 oltre interessi legali dal 30 novembre 2013 al soddisfo;**

2. Condanna la convenuta, società [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rapp. p.t., alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che tenuto conto dei criteri ex DM 55/2014, liquida in complessive €1.335,00 di cui €130,00 per spese vive ed €1.205,00 per competenze professionali- €225,00 per fase di studio, €240,00 per fase introduttiva, €335,00 per fase istruttoria, €405,00 per fase decisionale- oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge con attribuzione ai Procuratori dichiaratisi antistatari, avv.ti Pierluigi Telese e Tiziana Pane;

Così deciso in Napoli, lì 25 marzo '17

2-  
Cm

7



IL GIUDICE DI PACE  
Dr.ssa Teresa Cerullo

DEPOSITO IN CANCELLERIA  
31 MAR 2017

IL CANCELLIERE  
Canc. [REDACTED]